

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO DI MARZIO

- Presidente -

Dott. ANGELINA MARIA PERRINO

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE

- Consigliere -

Dott. PAOLO CATALLOZZI

- Rel. Consigliere

-

Oggetto

BANCA

Ud. 14/12/2022 - CC

R.G.N. 13643/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 13643-2022 proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MAINETTI;

- ricorrente-**contro**

GIAMPAOLO;

- intimato -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. **960/2022** del
TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 12/05/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
CATALLOZZI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA
NARDECCHIA, il quale conclude chiedendo alla Corte di Cassazione,
riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento
di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del
Tribunale di Velletri, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al
predetto giudice.

RILEVATO CHE:

- con sentenza depositata il 12 maggio 2002 il Tribunale di Velletri,
pronunciandosi sull'opposizione proposta da Giampaolo al
decreto ingiuntivo notificatogli dalla Banca Popolare di Sondrio soc.
coop. p.a. (oggi, Banca Popolare di Sondrio s.p.a.), ha dichiarato la
propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia
di impresa presso il Tribunale di Roma, con contestuale revoca del
decreto, in ragione del fatto che l'opponente aveva eccepito la nullità
della fideiussione posta a fondamento della domanda avanzata nei suoi
confronti per violazione della normativa a tutela della concorrenza di
cui all'art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990, il cui accertamento
rientrava nella competenza funzionale di tale ultimo giudice;
- avverso tale sentenza la Banca Popolare di Sondrio s.p.a. propone
ricorso per regolamento di competenza;
- Giampaolo non spiega alcuna difesa;
- il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE:

- con il ricorso proposto la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto che trovasse applicazione la



competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, benché la questione relativa alla nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust fosse stata introdotta in giudizio dall'opponente mediante eccezione – e, dunque, al mero fine di paralizzare la domanda di controparte – e non fosse stata, invece, oggetto di domanda riconvenzionale;

- il ricorso è fondato;

- a norma dell'art. 33, secondo comma, l. 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo modificato dall'art. 2, secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;

- questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riprodotiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l.n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523);

- orbene, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Roma, quale tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le



sole azioni di nullità;

- da ciò consegue che il Tribunale di Velletri non può spogliarsi della competenza per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.);

- va, dunque, dunque cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, al quale è rimessa la regolazione delle spese della presente impugnazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2022.

Il Presidente

